

Codice A1705B

D.D. 31 luglio 2024, n. 625

**PSR 2014-2022. DGR n. 13-8260 del 04/03/2024. Misura 10, Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8 e 10.1.9. Campagna 2024: rinvio dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento di cui alla D.D. n. 167 del 6 marzo 2024 e s.m.i e altri adeguamenti, a seguito del Decreto Masaf del 29.07.2024, prot. n. 034**



**ATTO DD 625/A1705B/2024**

**DEL 31/07/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

**OGGETTO:** PSR 2014-2022. DGR n. 13-8260 del 04/03/2024. Misura 10, Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8 e 10.1.9. Campagna 2024: rinvio dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento di cui alla D.D. n. 167 del 6 marzo 2024 e s.m.i e altri adeguamenti, a seguito del Decreto Masaf del 29.07.2024, prot. n. 0341205, in via di pubblicazione

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell'ambito di Programmi di sviluppo rurale predisposti a livello nazionale o regionale;

visto in particolare l'articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013, corrispondenti alla sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali), che prevede l'applicazione di impegni volontari pluriennali a fronte di pagamenti a cadenza annuale, la cui entità è limitata ai massimali per ettaro o per unità di bestiame indicati nell'Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve eventuali deroghe approvate dalla Commissione Europea;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI "Condizionalità" e l'Allegato II;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n.

1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione che modifica il reg. UE n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione che modifica il reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

visti, inoltre, in riferimento alla programmazione 2023-2027 i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

- regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, lasciando valida l'applicazione del reg. UE 1305/2013, con le modifiche di cui al reg. UE 2020/2220, all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del reg. (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;
- in particolare, l'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 che riguarda impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) e l'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);
- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il

calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, integra, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

visti, inoltre i seguenti decreti del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno rilevanza anche sulle domande della programmazione di sviluppo rurale 2014-2022:

- decreti ministeriali n. 2588 del 10/3/2020 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> e n. 0147385 del 09/03/2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- decreto ministeriale n. 0147385 del 09/03/2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 96279 del 27/02/2024: “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 101344 del 29/02/2024: “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28/06/2024, prot. n. 0289235 (in via di pubblicazione) “ Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla

Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015; visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014- 2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale potessero essere prorogati fino al 31 dicembre 2022, previa approvazione della modifica relativa al periodo transitorio;

visto che il PSR della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con l'estensione al 2022 con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021, è stato sottoposto ad ulteriori recenti modifiche, di cui l'ultima è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C(2024)1225 del 20.02.2024 e adottato con DGR n.17-8405 dell'8/04/2024;

considerato, inoltre, che l'articolo 7 del reg. (UE) n. 2220/2020 ha disposto un'integrazione all'articolo 28, paragrafo 5 del Reg. (UE)1305/2013 aggiungendo il comma seguente: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti» e che ciò consente ancora nell'anno 2024 di poter fare assumere nuovi impegni per la durata di 1 anno a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 erogabili fino al 31.12.2025;

considerata, nell'ambito della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR della Regione Piemonte, la Sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali), corrispondente all'art. 28 (1-8) del regolamento 1305/2013 e s.m.i., che prevede l'assunzione di impegni atti a favorire l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela dell'ambiente e con il contrasto e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

tenuto conto della deliberazione della Giunta regionale n. 13-8260 del 04/03/2024 che:

- ha stabilito l'attivazione delle risorse disponibili pari ad euro 16.574.165,00 per il pagamento di un'annualità a favore delle Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8 e 10.1.9 ed i criteri di selezione da applicare nella formazione delle rispettive graduatorie corrispondenti a quelli sottoposti al Comitato di monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 con consultazione scritta svoltasi dal 19.01.2024 al 2.02.2024 e ratificati con Determinazione 118/A1705B/2024 del 15/02/2024 della Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che riporta le conclusioni dell'Autorità di gestione regionale del PSR 2014-2022 di cui al Documento di chiusura della consultazione scritta 19 gennaio – 2 febbraio 2024;
- ha demandato l'adozione dei provvedimenti attuativi al Settore competente della Direzione Agricoltura e Cibo;

dato atto che le disposizioni del bando per l'assunzione di nuovi impegni aventi durata annuale riferiti alle suddette operazioni e azioni della Misura 10, Sottomisura 10.1 sono state approvate mediante la DD 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 recante l'oggetto "PSR 2014-2022. DGR n. 13-8260 del 04/03/2024 . Misura 10, Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8 e 10.1.9. Campagna 2024: disposizioni per l'assunzione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento) con la dotazione di euro 16.574.165,00 di spesa totale (di cui euro 2.828.215,52 di quota regionale)" recante l'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale;

tenuto conto che in merito ai termini per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento il regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021, che ha modificato il regolamento (UE) 809/2014, per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, ha rinviato agli Stati membri, in base alle loro specifiche situazioni, il compito di stabilire il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto e pagamento relative allo sviluppo rurale;

tenuto conto, inoltre, che il Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste prot n. 0147385 del 9.03.2023 all'articolo 7, anche per gli interventi a valere sulla programmazione 2014-2022, ha fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale e che tale scadenza è stata recepita, in concordanza con il DM, per le operazioni della Misura 10, nella parte III dell'Allegato 1 della Determinazione n. 167 del 6 marzo 2024 con cui è stato approvato il bando;

Tenuto conto che la citata DD 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 concernente il bando per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento con l'Allegato 1, PARTE III è stata modificata mediante:

- la D.D. n. 368/A1705B/2024 del 14 maggio 2024 che ha rinviato i termini di presentazione a seguito del D.M. del 9 maggio 2024, prot. 0207565,
- la D.D. n. 523/A1705B/2024 del 01/07/2024 che, tra l'altro, ha rinviato i termini per la presentazione a seguito del D.M. del 28/06/2024, prot. n. 0289235, in via di pubblicazione;

preso atto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha approvato il decreto "Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024" in data 29/07/2024, prot. n. 0341205 in via di pubblicazione, che rinvia ancora il termine per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, valido per il 2024, dal 31 luglio 2024 al 30 agosto 2024 prorogando anche le scadenze successive correlate, è necessario adeguare i termini indicati nella PARTE III dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della D.D. n. 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 e s.m.i. della Responsabile del Settore A1705B (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile);

evidenziato che, a seguito della proroga ai sensi del D.M. in data 29/07/2024, prot. n. 0341205 i termini diventano i seguenti:

- entro il 30 agosto 2024, la trasmissione delle domande di sostegno (e di pagamento) o delle modifiche delle medesime domande,
- entro il 24 settembre 2024, la trasmissione in ritardo delle domande di aiuto (e di pagamento) o delle modifiche delle medesime domande, con una decurtazione, per la domanda iniziale, dell'1% per ogni giorno di ritardo dal 31 agosto 2024 al 24 settembre 2024 applicata all'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 30 agosto 2024. Per la domanda di modifica di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 30 agosto 2024 si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5;
- oltre il 24 settembre 2024, le citate domande e modifiche sono irricevibili, fatte salve le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477.

Dato atto che il punto 8 del dispositivo della DD n. 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 e s.m.i

prevede la possibilità di modificare o integrare le disposizioni da parte della Direzione agricoltura e cibo, Settore Programmazione e Coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;  
rilevata la necessità di apportare gli adeguamenti alla suddetta Determinazione in conseguenza del rinvio dei termini di cui al D.M. in data 29/07/2024, prot. n. 0341205 nonché di aggiornare i riferimenti normativi nel testo dell'allegato della Determinazione dirigenziale costituente il bando;  
stabilito, pertanto, di modificare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, della Determinazione dirigenziale n. 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 e s.m.i. della Responsabile del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente;  
dato atto che il bando di cui alla citata determinazione dirigenziale, come modificato dal presente provvedimento, potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune e del documento di programmazione regionale;

stabilito, inoltre, di modificare conseguentemente le scadenze configurate nel sistema gestionale del PSR 2014-2022, Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP), in quanto operativo a partire dal 7 marzo 2024;  
tenuto conto della necessità di prorogare celermente la scadenza del 31 luglio 2024 per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento e, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che avverrà nel primo numero utile, è stabilito che il presente provvedimento sia immediatamente efficace;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;

## **DETERMINA**

in riferimento alle domande di sostegno (e di pagamento) del 2024 relative alle domande a valere sulla Misura 10 del PSR 2014-2022 del Piemonte, approvato in ultimo dalla Commissione europea con Decisione C(2024)1225 del 20.02.2024 e adottato con DGR n. 17-8405 dell'8/04/2024, a seguito dell'emanazione del Decreto Masaf in data 29/07/2024, prot. n. 0341205 in via di pubblicazione, di rinviare il termine ultimo di presentazione e le altre scadenze, nonché di apportare altri adeguamenti al seguente provvedimento:

1. Determinazione dirigenziale n. 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 e s.m.i. recante l'oggetto "PSR 2014-2022. DGR n. 13-8260 del 04/03/2024 . Misura 10, Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8 e 10.1.9. Campagna 2024: disposizioni per l'assunzione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento) con la dotazione di euro 16.574.165,00 di spesa totale (di cui euro 2.828.215,52 di quota regionale)" ed in particolare l'Allegato 1, PARTE III e PARTE V

e di approvare tali modifiche nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere ad adeguare conseguentemente, per il bando pubblico di cui al punto 1, le scadenze configurate nel sistema gestionale per le domande di sostegno del PSR 2014-2022 (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP), in modo da consentire:

- fino al 30 agosto 2024, la trasmissione delle domande di sostegno (e di pagamento) o delle modifiche delle medesime domande,
- fino al 24 settembre 2024, la trasmissione in ritardo delle domande di aiuto (e di pagamento) o delle modifiche delle medesime domande, con una decurtazione, per la domanda iniziale, dell'1% per ogni giorno di ritardo dal 31 agosto 2024 al 24 settembre 2024 applicata all'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 30 agosto 2024. Per la domanda di modifica di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 30 agosto 2024 si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Conseguentemente, oltre il 24 settembre 2024, le citate domande e modifiche sono irricevibili, fatte salve le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477;

3. di stabilire che il presente provvedimento, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che avverrà nel primo numero utile, è immediatamente efficace e le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente Determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione ad eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o del documento di programmazione regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <https://bandi.regione.piemonte.it/> e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – nella sezione “Criteri e modalità” di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento  
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)  
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



***FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale***

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e che, nella versione in vigore, è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024 e recepito con DGR 17-8405 dell'8 aprile 2024

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022*

**Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali**

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali**

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

**Modifiche all'Allegato 1  
della D.D. 167/A1705B/2024 del 06/03/2024 e s.m.i.**

**Presentazione delle domande di sostegno/pagamento  
dalla durata annuale  
relative alle Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8 e 10.1.9**

**Bando 1/2024**

(...)

### **PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)**

(...)

#### **3.4. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE**

(...)

*L'ultimo capoverso:*

< Con D.M. del 28/06/2024 prot. n. 0289235, per l'anno di domanda 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al 31 luglio 2024..>

*viene sostituito dal seguente:*

< Con D.M. del 29 luglio 2024 prot. n. 0341205, per l'anno di domanda 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al **30 agosto 2024**.>

#### **3.5. DOMANDA DI MODIFICA**

(...)

*Il quarto capoverso, di seguito riportato:*

<Ai sensi del D.M. del 28/06/2024, prot. n. 0289235, è possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le ore 23.59.59 del **31 luglio 2024**.>

(...)

*Viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:*

<Ai sensi del D.M. del 29 luglio 2024, prot. n. 0341205, è possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le ore 23.59.59 del **30 agosto 2024**.>

#### **3.6. PRESENTAZIONE TARDIVA**

*Il paragrafo:*

<Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 31 luglio 2024 e, quindi, fino al 26 agosto 2024 (la scadenza cadrebbe il 25 agosto 2024 ma essendo giorno festivo, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Masaf n.0147385 del 9.03.2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo). In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2024 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024 sono irricevibili, ai sensi del D.M. del 28/06/2024, prot. n. 0289235. >

(...)

*viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:*

<Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 30 agosto 2024 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 30 agosto 2024 e, quindi, fino al 24 settembre 2024. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 30 agosto 2024 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 30 agosto 2024, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 24 settembre 2024 sono irricevibili, ai sensi del D.M. del 29 luglio 2024 prot. n. 0341205.

(...)

## **PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**

(...)

Nel paragrafo 5.6 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

*in Regolamenti dell'Unione Europea,*

(...)

*nelle Norme statali,*

*alla fine dell'elenco puntato si aggiunge:*

< •• Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29/07/2024 prot. n. 0341205, "Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024". >

(...)